

## **STATUTO**

**AMSEF S.R.L.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA FOSSATO DI  
MORTARA 78

Numero REA: FE - 188004

Codice fiscale: 01675620387

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CON UNICO SOCIO

## **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2017 - Statuto completo .....	2
--	---

(ora 26), 28 (ora 27), per coordinamento lessicale; 30 (ora 29), per adeguamento lessicale; 31 (ora 30), per coordinamento con altre modifiche posti Madia; 32 (ora 31) e 33 (ora 32), per adeguamento lessicale; 36 (ora 35), per adeguamento post Madia e miglioramento lessicale; 39 (ora 38), per adeguamento lessicale e post Madia; 40 (ora 39), per adeguamento lessicale; 43 (ora 42), per miglioramento lessicale; la soppressione dell'articolo 44; le modifiche agli articoli 46 (ora 44), per adeguamento lessicale e miglioramento procedurale consentito dalla legge; 47 (ora 45), per adeguamento lessicale e specificazioni di legge; la soppressione dell'articolo 48 relativo alla clausola compromissoria;

2) di approvare, pertanto, in completa sostituzione del precedente, il nuovo testo delle "Norme sul funzionamento della Società", aggiornato con le modifiche testè apportate; detto nuovo testo mi si consegna per allegare, come io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane al Comparsante, in presenza dell'Assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola alla voce "varie ed eventuali", il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore nove e minuti quarantanove.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, alla presenza dell'assemblea, al Comparsante che, da me interpellato, lo approva.

E' scritto da persone a me fide ed in parte da me Notaio su due fogli per sei facciate fin qui e viene firmato a norma di legge, essendo le ore nove e minuti cinquanta.

F.to Paolo Panizza

F.to MARCO BISSI NOTAIO (L.S.)

#### **ALLEGATO "A " AL N. 63101/19800 DI REPERTORIO**

##### **NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

##### **TITOLO I°**

##### **DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA**

##### **Art. 1 – Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "AMSEF s.r.l.".

##### **Art. 2 – Oggetto**

La società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività e dei servizi funerari.

In particolare, si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
- b) produzione, fornitura, vendita di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri;
- c) il commercio di piante, di prodotti e composizioni floreali in tutte le possibili forme, confezionate direttamente o a mezzo terzi;

d) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri o di ossa umane

e) la produzione diretta o a mezzo terzi di epigrafi mortuarie e la loro successiva affissione;

f) la pubblicazione di necrologi e partecipazioni;

g) commercializzazione di manufatti in pietra, marmo, lapidi, copri tomba;

h) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.

La società ha inoltre ad oggetto la progettazione, lo sviluppo, la commercializzazione e la manutenzione di software e la prestazione di servizi informatici in genere.

La società, nei settori di proprio interesse, può acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti reali immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

La società potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese italiane ed estere di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fondersi con esse, assorbirle ed accordare interessenze; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio

#### Art. 3 – Sede

La società ha sede nel Comune di Ferrara e, con decisione dell'Organo Amministrativo, si potranno istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali e agenzie, unità locali comunque denominate e si potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

#### Art. 4 – Durata

La durata della società è fissata a tutto il 31.12.2100 (duemilacento).

Potrà essere anticipatamente sciolta o ulteriormente prorogata, con delibera dell'assemblea dei soci.

#### TITOLO II°

##### CAPITALE SOCIALE – QUOTE

#### Art. 5 – Capitale sociale e quote di partecipazione

Il capitale sociale è fissato in euro 113.000,00 (centotredicimila), diviso in quote secondo la legge.

Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

Con delibera assembleare assunta all'unanimità dei soci, le quote di partecipazione al Capitale Sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestata a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

**Art. 6 – Aumento e riduzione del capitale sociale**

Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche in deroga al disposto dell'art. 2464 del Codice Civile comma 3 sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

In caso di aumento del capitale sociale le nuove quote dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote da essi possedute, opzione da esercitarsi nei termini previsti dalla delibera.

Se l'aumento non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoprate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale non lo escluda.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

L'assemblea dei soci potrà deliberare che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere ommesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis comma 2 del Codice Civile.

**Art. 7 – Versamenti e finanziamenti dei soci e titoli di debito**

I soci potranno effettuare versamenti in conto capitale e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con obbligo di rimborso anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale nel rispetto delle normative vigenti in materia bancaria e creditizia.

Salvo diversa disposizione i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società sono da considerarsi infruttiferi.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito, al portatore o nominativi, di cui all'art. 2483 del Codice Civile, i quali decideranno con delibera assembleare assunta a maggioranza del capitale sociale.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la

società possa modificare tali condizioni e modalità.

**Art. 8 – Particolari diritti dei soci**

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473 comma 1 del Codice Civile, i "particolari diritti" attribuiti ai singoli soci possono essere introdotti, modificati o abrogati con deliberazione assembleare unanime dei soci.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui sopra, non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

**Art. 9 – Trasferimento della partecipazione per atto tra vivi**

Nel caso in cui il socio intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota, dovrà darne apposita comunicazione scritta agli altri soci, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le generalità o gli estremi di individuazione degli acquirenti nonché il corrispettivo pattuito e le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa.

Per trasferimento per atto tra vivi, ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intende qualsiasi negozio concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e prelazione in forza del quale si consegue il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti nella più ampia accezione del termine.

I soci ai quali compete il diritto di prelazione, a parità di offerte e di ogni altra condizione, avranno facoltà di esercitare il diritto per l'intera quota posta in vendita, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di cui sopra, dichiarando al socio cedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la disponibilità ad acquistare le quote poste in vendita.

Nel caso in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, le quote poste in vendita verranno attribuite ai soci richiedenti in proporzione alla partecipazione al capitale sociale; nel caso di rinuncia al diritto di prelazione, gli altri soci avranno ciascuno diritto al proporzionale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci.

In ogni caso la prelazione sarà validamente esercitata soltanto con l'acquisto da parte dei soci prelazionari dell'intero pacchetto delle quote poste in vendita e nel rispetto di tutte le condizioni indicate nell'offerta.

Nel caso in cui il socio che intende cedere la propria quota, dopo la rinuncia da parte degli altri soci al diritto di prelazione, concluda la cessione a condizioni diverse da quelle contenute nella lettera di offerta di prelazione, detta cessione non esplicherà alcun effetto nei confronti della società, potendo gli altri soci far valere i loro diritti di riscatto alle nuove condizioni. Tale diritto potrà essere esercitato entro sei mesi dal momento dell'iscrizione dei nuovi soci al Registro Imprese o comunque quando se ne venga a conoscenza.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengono a fa-

vore del coniuge, dei parenti dell'alienante sino al terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado nonché nei trasferimenti nell'ambito di gruppi societari facenti capo all'alienante.

#### TITOLO III°

#### RECESSO – MORTE DEL SOCIO – UNICO SOCIO

##### Art. 10 – Recesso del socio

Il recesso dalla società è consentito solo nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso, del valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Per la determinazione del valore della quota del socio receduto e delle modalità di liquidazione si fa riferimento alle norme dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei/l sindaci/o e del revisore se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferita al momento di efficacia del recesso. In caso di disaccordo si applicano le norme dell'art. 2473 del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

##### Art. 11 – Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

##### Art. 12 – Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 del Codice Civile.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

#### TITOLO IV°

#### AMMINISTRAZIONE

##### Art. 13 – Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un Amministratore Unico, anche persona giuridica;
- b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e nelle altre cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013.

Art. 14 – Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica sino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto nelle specifiche discipline contenute nelle presenti Norme sul funzionamento della società, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea dei soci. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione decade e deve essere rinominato.

Art. 15 – Amministratore Unico

L'Amministratore Unico ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e le presenti Norme sul funzionamento della società in modo tassativo riservano all'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'Amministratore Unico; in mancanza di limitazioni l'Amministratore Unico è investito dei pieni poteri di cui al comma precedente.

L'Amministratore Unico rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio; al medesimo spetta la firma sociale.

L'Amministratore Unico potrà conferire a terzi, anche non soci, mandati speciali per determinati atti ed affari e nominare procuratori speciali con poteri più limitati rispetto a quelli accordati dalle presenti Norme sul funzionamento della società.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione (Poteri – Presidente – Amministratore Delegato – Decadenza)

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e le presenti Norme sul funzionamento della società in modo tassativo riservano all'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri del Consiglio di Amministrazione; in mancanza di limitazioni il Consiglio è investito dei pieni poteri di cui al comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un solo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 comma 4 e nell'art. 2475 ultimo comma del Codice Civile.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, se nominato, rappresentano legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Ad essi spettano la firma sociale e l'esecuzione delle deliberazioni.

Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'assemblea, decade dalla carica l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri Consiglieri devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per le nuove nomine, e nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

**Art. 17 – Consiglio di Amministrazione (Adunanze)**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale, od anche in luogo diverso, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario e quando ne è fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o dall'Organo di Controllo, se esistente.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera raccomandata, fax o posta elettronica, che deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima dell'adunanza, ed in caso di urgenza con telegramma che deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e al Sindaco Unico o Sindaci Effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altra persona scelta dai Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, collegati tramite sistemi audio-video o anche solo audio, a condizione che: sia rispettato il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri;

siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

**Art. 18 – Consiglio di Amministrazione (Costituzione e Deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri in carica.

Il Consiglio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, qualora, anche in assenza delle formalità di cui all'art. 17, siano pre-



senti tutti i membri del Consiglio stesso, nonché i componenti dell'Organo di Controllo, se nominati.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito nel successivo art. 19 in materia di consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinariamente adottate tramite riunione dei Consiglieri; è ammessa anche l'acquisizione dei pareri tramite consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, come disciplinato dal successivo art. 19, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma del Codice Civile.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo.

Art. 19 – Consiglio di Amministrazione (Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto)

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, su iniziativa di uno o più Amministratori, a meno che uno o più amministratori non richiedano l'adozione del metodo collegiale.

Le decisioni degli Amministratori adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

A) Consultazione scritta

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) da spedire con qualsiasi sistema di comunicazione (posta ordinaria, posta elettronica, fax) recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni e con l'apposizione della sottoscrizione o in forma originale o in forma digitale, a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, oltre che ai componenti dell'Organo di controllo i quali se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicarlo al proponente ed alla società su qualsiasi supporto, ove sia pure apposta la loro sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta.

La mancanza di comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Il procedimento deve in ogni caso concludersi entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione del Consigliere proponente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare con qualsiasi sistema di comunicazione la decisione a tutti i Consiglieri e ai Sindaci o al Sindaco Unico e/o al Revisore, indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla

decisione adottata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve altresì trascrivere la decisione senza indugio nel libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2478 del Codice Civile; la documentazione relativa va conservata in allegato al libro stesso.

B) Consenso espresso per iscritto.

Il consenso scritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun Consigliere con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi devono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

Le decisioni degli amministratori devono pervenire alla sede della società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima dichiarazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve raccogliere i consensi scritti ricevuti, e comunicare la decisione a tutti i Consiglieri, ai Sindaci o al Sindaco Unico e/o al Revisore, indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve altresì trascrivere la decisione senza indugio nel libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2478 del Codice Civile; la documentazione relativa va conservata in allegato al libro stesso.

Art. 20 – Compenso e rimborso spese agli amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; l'assemblea dei soci può inoltre assegnare loro un compenso fisso annuale o mensile.

In caso di nomina di un Consigliere Delegato, il compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i compensi sono stabiliti secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge; è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 21 – Cariche sociali

E' ammessa la carica di Vicepresidente solo quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Qualora la società nomini un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

TITOLO V°

DECISIONI DEI SOCI

Art. 22 – Materie oggetto della decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla leg-

ge, dalle presenti Norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina di Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina del Sindaco Unico o dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore;
- d) le modifiche delle Norme sul funzionamento della società;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione di deleghe di gestione al Presidente.

Art. 23 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti presso il competente Registro Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso, ovvero il socio la cui polizza assicurativa o bancaria sia scaduta o divenuta inefficace, qualora prestata ai sensi dell'art. 2464 del Codice Civile, non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 24– Modalità di formazione delle decisioni.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Le decisioni dei soci possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, tranne nei casi previsti dall'art. 26 delle presenti Norme sul funzionamento della società.

Art. 25– Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

Ogniqualevolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale.

La trasmissione della proposta può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica e deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su supporto cartaceo o magnetico e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata, con qualsiasi sistema di comunicazione, a

tutti i soci, agli amministratori e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del Codice Civile indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga la comunicazione, effettuata con qualsiasi sistema, del consenso in forma scritta, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, di tanti soci quanti ne occorrono per formare la maggioranza richiesta.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci giorni.

Se si raggiunge il numero dei consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata, con qualsiasi mezzo di comunicazione, a tutti i soci, agli amministratori e, se nominati, ai sindaci e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del Codice Civile indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente all'espressione di consenso per l'adozione di una data decisione che non si sia perfezionata.

#### Art. 26– Deliberazione assembleare obbligatoria

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art. 23, lettere d), e), f) e g), nonché in tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti Norme sul funzionamento della società, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

#### Art. 27– Adunanza

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima, di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, come specificato all'art. 44 delle presenti Norme sul funzionamento della società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

#### Art. 28– Partecipazione a distanza

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, collegati con sistemi audio-video o anche solo audio, a condizione che:

- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno il Presidente e il soggetto verbalizzante.

#### Art. 29– Delega

I soci che hanno diritto di intervento all'assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da altri soci ovvero da terze persone anche non socie, e la documentazione relativa è conservata agli atti della società; la rappresentanza è validamente costituita anche mediante delega scritta in calce alla convocazione anche trasmessa mediante telefax o posta elettronica.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### Art. 30– Presidente e Segretario

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di loro assenza o impedimento sarà presieduta dalla persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza semplice del capitale presente.

L'assemblea provvederà alla nomina di un Segretario, anche non socio a maggioranza semplice del capitale presente.

#### Art. 31– Costituzione e deliberazione in prima convocazione

L'assemblea dei soci in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale,

salvo il maggior quorum previsto in casi particolari dalle presenti Norme sul funzionamento della Società.

Le decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il Sindaco Unico o i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o il Sindaco Unico o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Per la trasformazione della società in società di persone, per la fusione o per la scissione della società, o nei casi indicati nei numeri 4) e 5) dell'art. 2479 del Codice Civile occorre in ogni caso il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale.

**Art. 32– Costituzione e deliberazione in seconda convocazione**

L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con gli stessi quorum previsti per la prima convocazione, salvo il maggior quorum previsto in casi particolari delle presenti Norme sul funzionamento della società.

**Art. 33– Approvazione del bilancio**

Le assemblee aventi per oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio, sono convocate entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea avente per oggetto l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**Art. 34– Verbale**

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

**TITOLO VI°**

**ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE**

**Art. 35– Nomina**

La società nomina l'Organo di Controllo o il revisore.

L'Organo di controllo può essere a composizione plurisoggettiva (Collegio Sindacale) o monocratica (Sindaco Unico).

**Art. 36– Composizione e durata**

In caso di nomina del Collegio Sindacale, esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso col-

legio.

La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata.

Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Tutti i sindaci o il Sindaco Unico devono essere revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci o del Sindaco Unico per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di controllo è stato costituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci o del Sindaco Unico è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 37– Cessazione dalla carica

I sindaci o il Sindaco Unico possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un componente del Collegio Sindacale, subentrano i sindaci supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza del Sindaco Unico l'Assemblea deve essere convocata tempestivamente per la nomina del sostituto; in caso di rinuncia o decadenza del Sindaco Unico il medesimo resta in carica fino alla decisione dei soci per la sua sostituzione.

Art. 38– Competenze e doveri del Collegio Sindacale e del Sindaco Unico

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita la revisione legale sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 comma 1 del Codice Civile.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio conferenza o video conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente art. 17 per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Qualora sia nominato un Sindaco Unico, si applicano, in quanto compatibili, i commi precedenti.

**Art. 39– Revisore**

Qualora, in aggiunta al collegio sindacale o in alternativa ad esso, fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale un revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di revisione legale della società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies del Codice Civile.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, del Codice Civile.

**TITOLO VII°**

**BILANCIO E RIPARTO UTILI**

**Art. 40– Data di chiusura degli esercizi**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 41– Ripartizione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5% a Riserva Legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinarli a riserva in tutto o in parte.

**Art. 42– Pagamento dei dividendi**

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VIII°**

**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 43 – Liquidazione**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, spetta all'assemblea determinare le modalità



della liquidazione e nominare uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

#### TITOLO IX°

#### COMUNICAZIONI

##### Art. 44 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi delle presenti Norme sul funzionamento della società si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata (o PEC) con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato eletto domicilio speciale, risultante dal Registro Imprese.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e/o risultanti dal Registro Imprese.

#### TITOLO X°

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 45 – Rinvio di norme

Per tutto quanto non contemplato nelle presenti Norme sul funzionamento della società si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali applicabili che regolano le società a responsabilità limitata a controllo pubblico indiretto.

F.to Paolo Panizza

F.to MARCO BISSI NOTAIO (L.S.)

Copia informatica, che consta di n. diciotto facciate, conforme al suo originale rilasciata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Ferrara, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ferrara in data 28 dicembre 2016 al n. 8114 serie 1T.

Ferrara, lì 11 gennaio 2017